

**AREA SITO:** BLOG  
**CATEGORIA:** Principi contabili e di revisione  
**TITOLO:** Ricerca e sviluppo: il punto sulle novità  
**DATA:** 17 febbraio 2020  
**AUTORE:** dott. Daniele Fontana

---

Con il presente post riepiloghiamo le novità riguardanti la disciplina che regola il credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** per gli esercizi 2019 e 2020.

#### Le novità per l'esercizio 2019

Le agevolazioni per le attività di R&S effettuate nel corso dell'esercizio 2019 subiranno una penalizzazione rispetto agli anni precedenti. Si ripristina infatti il distinguo tra le spese agevolabili al 50% e le spese agevolabili al 25% (secondo lo schema sotto riportato). Inoltre il **credito massimo annuo** riconosciuto scende **da 20 a 10 milioni** di Euro.

Tipologia di spesa	Misura credito anno 2019
Personale dipendente direttamente impiegato in R&S <b>(lett. a)</b>	50%
Lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato in R&S <b>(lett. a-bis)</b>	25%
Quote di ammortamento, costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA <b>(lett. b)</b>	25%
Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, PMI innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente <b>(lett. c)</b>	50%
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente <b>(lett. c-bis)</b>	25%
Competenze tecniche e privative industriali <b>(lett. d)</b>	25%
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi (non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile) <b>(lett. d-bis)</b> .	25%



Si evidenzia in particolare la necessità di **distinguere** tra il **personale** titolare di rapporto di lavoro **subordinato** ed il **personale titolare di altri rapporti di lavoro**. La voce “c” viene ripartita in “c” e “c-bis”, con relativa distinzione di aliquota, a seconda che la ricerca extra-muros venga commissionata ad Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative oppure che la ricerca venga commissionata a soggetti diversi da quelli appena citati.

Altra novità è la possibilità (facoltà) di rendicontare i **costi per materiali, forniture e altri prodotti analoghi**. In tal caso è necessario considerare tale di tipologia di costi anche nel triennio di raffronto (2012-2014) con evidente necessità di valutare l’impatto sul credito finale.

Lo **sdoppiamento delle aliquote** (25%-50%) determina un **conteggio del credito più complesso**, difatti sull’eccedenza agevolabile ora non verrà più applicata un’unica aliquota univoca del 50% ma bisognerà bensì individuare la quota dell’eccedenza su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

#### **Le agevolazioni R&S nell’esercizio 2020**

La disciplina del credito ricerca e sviluppo prevista dall’art. 3 DL 145/2013 è cessata anticipatamente al 31.12.2019, per la previsione contenuta nel comma 209 art.1 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Al suo posto, **per il solo 2020 (salvo proroghe)** viene introdotto un **nuovo sistema di agevolazioni** (sempre sottoforma di credito di imposta)(commi 198-209 art.1 L. 160/2019) **per gli investimenti in:**

- **ricerca e sviluppo** (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale) in campo scientifico/tecnologico;
- **innovazione tecnologica** finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi migliorati; si tratta di innovazione tecnologica l’apporto di una miglioria tecnologica, di prestazioni, di ecocompatibilità, ergonomia o altri aspetti sostanziali. Non sono agevolabili le attività di routine per il miglioramento, né la customizzazione, né le migliorie estetiche o di aspetti secondari;
- **design e ideazione estetica** svolta da imprese operanti nei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, ceramica, concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Le **misure dell’agevolazione**, distinte per tipologia di attività, vengono riepilogate qui sotto:

<b>Tipologia di attività agevolabile</b>	<b>Misura % credito d’imposta</b>	<b>Limite massimo del credito</b>
Ricerca e sviluppo	12%	3.000.000€
Innovazione tecnologica	6%	1.500.000€

Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0	10%	1.500.000€
Design e ideazione estetica	6%	1.500.000€

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo di imposta.

**Le spese ammissibili al nuovo credito d'imposta e le quote delle stesse che vanno a formare la base di calcolo divergono a seconda che gli investimenti effettuati riguardino l'attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.**

Categoria di Spesa	Descrizione delle spese ammissibili alla formazione della base di calcolo	Quota di spese che formano la base di calcolo	Spesa ammissibile per:		
			R&S	I.T.	D. e I.E.
A	Personale, nel limite del loro impiego nell'attività agevolabile. <b>(in R&amp;S dev'essere ricercatore o tecnico)</b>	100%	si	si	si
	Personale con <35 anni, al primo impiego, con <b>dottorato</b> o iscritto ad un dottorato o con <b>magistrale</b> in ambito scientifico/tecnico, assunto a tempo indeterminato con contratto subordinato e impiegato esclusivamente nell'attività agevolabile. <b>(in D. e I.E. entra in questa sezione chi ha laurea in design o titoli equiparabili)</b>	150%	si	si	si
B	<b>Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice</b> e le <b>altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software</b> utilizzati, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Se i beni sono utilizzati anche nell'ordinaria attività d'impresa, entrano nel limite del loro impiego nell'attività agevolabile. <b>(in D. e I.E. no software)</b>	100% nel limite del 30% della voce A (con eventuali maggiorazioni)	si	si	si
C	<b>Contratti di ricerca extra-muros.</b>	100%	si	si	si
	Contratti di ricerca stipulati con <b>università e istituti di ricerca</b> con sede nello Stato.	150%	si	no	no
D	Contratti stipulati con <b>società del gruppo</b> , si applicano le stesse regole come se l'attività agevolabile venisse svolta internamente. La maggiorazione del 150% per il personale, riconosciuta solo se l'individuo svolge attività agevolabile presso laboratori/strutture nello Stato.		si	si	si
	<b>Quote di ammortamento</b> per acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di <b>privative industriali</b> per un'invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prototetto a semiconduttori o a sua nuova varietà vegetale, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per la R&S. Non agevolabile se acquisto da società infragruppo.	100% nel limite di € 1 Mln	si	no	no
E	Spese servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti all'attività agevolabile.	100% nel limite del 20% di A o C (senza maggiorazioni)	si	no	no
		100% nel limite del 20% di A (con eventuali maggiorazioni)	no	si	no
		100% nel limite del 20% di A o C (con eventuali maggiorazioni)	no	no	si
F	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nell'attività agevolabile.	100% nel limite del 30% di A o C (con eventuali maggiorazioni)	si	si	si

**Rispetto** alle spese agevolabili nel 2019 attinenti **alla vecchia normativa** di R&S, vi sono queste differenze:

- viene meno il distinguo tra personale dipendente e autonomo;
- viene meno il costo unitario minimo di Euro 2.000 per le quote di ammortamento;
- sono agevolabili anche i contratti di ricerca stipulati con società del gruppo.

Vediamo **le particolarità** che interessano il nuovo sistema di agevolazioni rispetto alla vecchia normativa sul credito R&S:

- **viene meno il metodo incrementale** come metodo di calcolo del credito d'imposta: pertanto sarà più facile la quantificazione del credito, basterà moltiplicare alla base di calcolo la % di credito

- d'imposta (soprariportate) che si diversifica a seconda della tipologia di investimenti svolti dall'impresa;
- la **base di calcolo** dovrà essere **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili;
  - l'accesso al beneficio è **subordinata al rispetto** delle **normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento** degli obblighi di versamento **dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori;
  - la nuova normativa **non richiede più un minimo di spesa** per accedere al credito d'imposta e rappresenta pertanto un vantaggio per le PMI (in precedenza l'accesso al bonus R&S era fissato ad una soglia minima di spesa pari a 30.000€);
  - il credito d'imposta sarà usufruibile solo in via compensativa tramite F24, subordinatamente alla certificazione delle spese da parte di un revisore, ma sarà **compensabile in tre quote annue di pari importo**, riducendo di fatto la convenienza finanziaria per le imprese (il credito maturato nel 2020 sarà usufruibile in tre quote uguali nel triennio 2021-2022-2023);
  - le imprese che si avvalgono del credito, dovranno effettuare **una comunicazione al MISE** (secondo il modello e le istruzioni che questo impartirà con apposito decreto);
  - il **credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale;
  - il **credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni** che hanno ad oggetto gli stessi costi, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile irap.

**Rimane invariato** rispetto alla vecchia normativa del credito ricerca e sviluppo:

- l'obbligo di redigere una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili al credito;
- l'obbligo di **certificazione delle spese** sostenute da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nella sezione A del registro dei revisori (per le imprese non obbligate per legge alla revisione anche qui **viene riconosciuto in aumento del credito d'imposta la spesa di certificazione** nel limite di **5.000 Euro**).

**Entro fine febbraio** il MISE dovrà pubblicare con decreto i **criteri** per la **corretta applicazione delle diverse definizioni** (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica) affinché non vi siano dubbi sull'ammissibilità delle spese.